



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è Pubblica.

Assume la presidenza il Sindaco Ivano CAMPI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Angelo Quagliotti. Risultano presenti:

N. d'ordine	Nominativi	Presenti	Assenti
1.	CAMPI Ivano	Presente	
2.	BORGHI Pierangelo	Presente	
3.	MARIOTTI Monica	Presente	
4.	PINI Emanuele	Presente	
5.	VIOTTI Stefano	Presente	
6.	BORGHI Dario Valter	Presente	
7.	AMATI Vincenzo	Presente	
8.	BONZINI Giulia	Presente	
9.	ALBANI Matteo	Presente	
10.	PEDROTTI Andrea	Presente	
11.	CASTAGNOLI Stefania	Presente	
12.	SINIGAGLIA Tiziana Valeria	Presente	
13.	BORGHI Cristiano	Presente	
14.	BONZINI Elena	Presente	
15.	CATTANEO Gregorio Dario	Presente	
16.	GIANNI Pier Angelo	Presente	
17.	FRANCHI Marco	Presente	
TOTALE N.		17	0

Il Sindaco cede la parola all'Ass.Castagnoli che illustra l'argomento.
Seguono gli interventi.

.....omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

Considerato che l'art.107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, come modificato in sede di conversione dalla Legge 24/04/2020 n.27, ha differito al 31 Luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Considerata l'oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente in quanto risultano sostanzialmente inapplicabili i criteri formulati da Arera con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020, producendo farraginosità interpretativa unita alla totale assenza di un ristoro alle perdite di entrata dei Comuni, aspetti fortemente denunciati da Anci con la nota ufficiale del 12 maggio 2020 trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto pertanto evidente che, al momento, non sia altrimenti possibile che avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 6 del 18.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;
- la deliberazione del C.C. n. 41 del 20.12.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 06/06/2020 avente ad oggetto “Tariffe tassa sui rifiuti (tari) - Anno 2020. Nuova determinazione. Proposta al consiglio comunale”;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il versamento della TARI può essere effettuato utilizzando il modello F24, o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.L. 30/12/1992 n. 504;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere dell'Organo di revisione prot.7845 del 15/06/2020 rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti:

- -il T.U.E.L 2000/267;
- -lo Statuto Comunale;
- -il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- -il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 29.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Sindaco presidente invita alla votazione il cui esito è:

- Presenti n. 17
- favorevoli n. 13
- contrari n. 3 (Borghi Cristiano – Cattaneo Gregorio Dario – Bonzini Elena)
- astenuti n. 1 (Franchi Marco)

espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI ANNULLARE, in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2019 per contrasto con la sopravvenuta normativa intervenuta in materia;
3. DI APPROVARE per l'anno 2020, delle tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazioni del C.C. n. 39 del 18.12.2018 e n. 4 del 9.02.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per le argomentazioni riportate in premessa, tariffe che sono integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera B;
4. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata annualmente dalla Provincia di Varese;
5. DI APPROVARE la riscossione della TARI per l'anno 2020 secondo le seguenti modalità:
 - riscossione in n. 2 rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 16 Novembre 2020 e il 16 Gennaio 2021, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;

- invio delle comunicazioni di pagamento ai contribuenti in 2 rate con avviso bonario e mod. F24 precompilato;
 - notifica di intimazione di pagamento a coloro che non avranno versato l'importo alle prescritte scadenze;
 - notifica di avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di legali a coloro che non avranno pagato l'intimazione di pagamento entro i 60gg dalla notifica;
6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'art.15 bis del Decreto Legge 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/2019 n.58 e della nota M.E.F prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine, con votazione separata, espressa per alzata di mano,

- Presenti n. 17
- favorevoli n. 13
 - contrari n. 3 (Borghi Cristiano – Cattaneo Gregorio Dario – Bonzini Elena)
 - astenuti n. 1 (Franchi Marco)

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento ai sensi del 4 comma dell'art.134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Ivano CAMPI)

IL SEGRETARIO
(dott. Angelo Quagliotti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

Proposta n. 11 del 10-06-2020 di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale avente per oggetto:

TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE.

- COMMERCIO E TRIBUTI

Pareri sulla proposta della presente deliberazione

(art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

GIUSEPPINA COZZI

esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

Lì, 16-06-2020

IL RESPONSABILE
GIUSEPPINA COZZI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

Proposta n. 11 del 10-06-2020 di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale avente per oggetto:
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE.

- COMMERCIO E TRIBUTI

Pareri sulla proposta della presente deliberazione
(art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Lì, 16-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Giuseppina Cozzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	120.330,42	1,00	1.193,06	1,00	0,513495	38,208309
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	157.190,00	1,00	1.315,00	1,80	0,513495	68,774956
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	164.123,00	1,00	1.229,00	2,30	0,513495	87,879111
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	94.191,89	1,00	707,03	2,92	0,513495	111,568263
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	20.933,00	1,00	165,00	3,22	0,513495	123,030755
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	7.559,00	1,00	61,00	3,40	0,513495	129,908251
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-art.17 comma 2 lettera e) regolamento	5.671,00	1,00	51,00	2,30	0,513495	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-art.17 comma 2 lettera c)	622,00	1,00	5,00	1,00	0,513495	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-art.17 comma 2 lettera c)	123,00	1,00	1,00	2,30	0,513495	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-art.17 comma 2 lettera d)	184,00	1,00	2,00	1,00	0,513495	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-art.17 comma 2 lettera d)	111,00	1,00	2,00	2,30	0,513495	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-art.17 comma 2 lettera f) regolamento T	27,00	1,00	1,00	1,00	0,513495	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-art.17 comma 2 lettera f) regolamento	241,00	1,00	13,00	2,30	0,513495	0,000000

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	2.883,00	0,40	3,28	0,356699	0,449301
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	13.978,00	0,90	7,35	0,802573	1,006818
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	199,00	0,88	7,21	0,784738	0,987640
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.285,00	0,77	6,33	0,686645	0,867096
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.600,00	1,50	13,00	1,337621	1,780766
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	5.986,00	1,88	10,20	1,676486	1,397216
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	7.381,00	2,28	10,00	2,033185	1,369820
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	510,00	0,92	7,55	0,820408	1,034214
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	59.455,00	2,12	17,33	1,890505	2,373898
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	482,00	2,12	17,33	1,890505	2,373898
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	186,00	1,25	10,20	1,114684	1,397216
2 .17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	880,00	2,00	15,00	1,783495	2,054730
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	1.202,00	1,50	12,50	1,337621	1,712275
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2.209,00	2,00	15,00	1,783495	2,054730
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	51.255,00	1,38	11,30	1,230612	1,547897
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	8.149,00	1,64	13,37	1,462466	1,831449
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	3.026,00	4,00	35,00	3,566991	4,794371
2 .24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	1.490,00	4,00	35,00	3,566991	4,794371
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.163,00	3,60	29,38	3,210292	4,024532
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.557,00	3,60	29,38	3,210292	4,024532
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	762,00	3,60	29,38	3,210292	4,024532
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	225,00	3,60	29,38	3,210292	4,024532
2 .30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	82,00	2,80	22,84	2,496894	3,128670
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-art.12 comma 1 R	753,00	0,90	3,67	0,802573	0,503409
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-art.12 comma 1 Re	2.601,00	1,38	5,65	1,230612	0,773948
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-art.11 comma 2 Re	9.525,00	1,38	9,60	1,230612	1,315712
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-art.11 comma 2 R	250,00	1,64	11,36	1,462466	1,556732
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Detass. super. p	450,00	1,64	13,37	0,000000	0,000000

Roberto Mario Valentino Rava

DOTTORE COMMERCIALISTA

Iscr. al n. 161 dell'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona

REVISORE CONTABILE

Iscr. al n. 79949 del Registro dei Revisori Legali

Spett.le

Comune di Gerenzano

Via Duca degli Abruzzi, 2

21040 – GERENZANO (VA)

Email: comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 06-06-2020
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE.
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

Il sottoscritto **Roberto Mario Valentino Rava**, Revisore unico dei conti del Comune di Gerenzano (VA) – come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2018;

VISTO

- l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (disciplina TARI) e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 n. 296 del 27 dicembre 2006;
- l'art. 1, commi 683 e 683-bis, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- l'art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
- il comma 1, lett. b), punto 7) dell'art. 239 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

ESAMINATA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06/06/2020 avente oggetto una nuova determinazione delle Tariffe TARI per l'anno 2020 da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 ed attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRIME

parere favorevole.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore unico dei conti
Roberto Mario Valentino Rava

Cremona, 13 giugno 2020



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-06-2020

Li, 27-06-2020

IL SEGRETARIO
(dott. Angelo Quagliotti)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione

Li, 27-06-2020

IL SEGRETARIO
(dott. Angelo Quagliotti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.